

**Direzione Regionale:** TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## **DETERMINAZIONE**

**N. G07708 del 27/05/2014**

**Proposta n. 8391 del 12/05/2014**

**Oggetto:**

Ecotherm S.p.A. - Autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti speciali non pericolosi - filtri metallici individuati dalle matricole n 1090 e n. 1082 (nn. inventario rispettivamente n. B350 e n. B351) - ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15.

**OGGETTO:** Ecotherm S.p.A. – Autorizzazione in via definitiva all’esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti speciali non pericolosi - filtri metallici individuati dalle matricole n 1090 e n. 1082 (nn. inventario rispettivamente n. B350 e n. B351) - ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15.

**IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti.

**Vista** l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, 6 settembre 2002, n.1;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti” all’Architetto Manuela Manetti;

**Viste** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio d’impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Vista** la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. all'esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti speciale non pericolosi - filtri metallici individuati dalle matricole n. 1090 e n. 1082 (nn. inventario rispettivamente n. B350 e n. B351) - presentata dalla società Ecotherm S.p.A., con sede legale in Pomezia, Via Vaccareccia 43/D, CF 02158610580, con istanza acquisita dall'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti in data 07/03/2013 al prot. n. 43431 e successive integrazioni di cui l'ultima acquisita al prot. n. 30407 in data 16/10/2013, corredata dalla seguente documentazione:

- a) Istanza;
- b) Relazione tecnica illustrativa;
- c) Ricevuta attestante il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 956/09;
- d) Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti dei rappresentanti legali;
- e) Autocertificazione di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia;

**Vista** la nota prot. n. 224992 del 13 giugno 2013 con la quale sono state convocate per la Conferenza di Servizi, le Province di Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti, l'Arpa Lazio l'Area Conservazione Qualità dell'Ambiente della Regione Lazio, la segreteria del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente Sezione Rifiuti e la Società istante, a partecipare alla conferenza di servizi per il giorno 09 luglio e 2013 trasmettendo, in allegato alla stessa, la relativa documentazione per le valutazioni di competenza;

**Considerato** che in sede di Conferenza di Servizi la società, a seguito delle osservazioni dei partecipanti alla Conferenza, si è impegnata a fornire chiarimenti circa l'impianto oggetto della richiesta dell'autorizzazione;

**Considerato** che in data 16 ottobre 2013 è stata acquisita al prot. n. 30407 la nota integrativa con la quale la società Ecotherm S.p.A. ha fornito i chiarimenti di cui sopra;

**Rilevato:**

- che l'eventuale procedura di impatto ambientale non risulta attuabile nell'ambito dell'art. 208, comma 15, D.lgs 152/06 in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e quindi, nel caso *de quo* avviata, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione, risultando definitivo il sito prescelto, nonché i quantitativi di rifiuti da trattare: la conseguente procedura di V.I.A. comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;
- che con l'entrata in vigore del D.Lgs 205/2010 è stato abrogato l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 7, per i gestori di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero;

**Preso atto** di quanto comunicato dalla Società Ecotherm con la nota integrativa summenzionata, del 16 ottobre 2013 e acquisita al prot. n. 30407, ovvero che:

- *“l'impianto mobile di trattamento rifiuti del quale si chiede autorizzazione alla gestione, effettuerà una operazione di recupero R5 (Recupero di altre sostanze inorganiche);*
- *la capacità massima di trattamento dell'impianto è determinata dalla sua portata massima quantificata in 120 litri/minuto (7,2 m<sup>3</sup>/ora);*

- *la durata del ciclo lavorativo è prevista di 24 ore giornaliere e comunque ridefinita caso per caso in funzione del periodo programmato per l'afflusso delle acque all'impianto;*
- *le volumetrie trattate sono contabilizzate da un misuratore poste a valle del processo di trattamento come indicato nello schema dell'impianto allegato alla relazione tecnica;"*

**Tenuto conto** del parere reso da ARPA Lazio con nota prot. n. 0001613 del 10/01/2014, acquisito al prot. n. 13757 del 10/01/2014, in merito all'istanza in questione, con la quale ha tra l'altro rappresentato che l'impianto "*può essere autorizzato come impianto mobile ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*"

**Considerato** che nella fase istruttoria, non sono emersi elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione alla società Ecotherm S.p.A. di un impianto mobile di trattamento rifiuti speciali non pericolosi - filtri metallici individuati dalle matricole n. 1090 e n. 1082 (nn. inventario rispettivamente n. B350 e n. B351) - ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15;

**Atteso :**

- che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006;
- che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nell'allegato B "Prescrizioni" del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione d'impianto mobile;

**Preso atto** che è fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d'igiene e sicurezza sul lavoro;

**Visti** gli allegati A - "Elenco codici CER autorizzati" e B - "Prescrizioni", parti integranti del presente provvedimento;

**Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni per procedere al rilascio, dell'autorizzazione in via definitiva dell'impianto mobile di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, costituito da filtri metallici individuati dalle matricole n. 1090 e n. 1082 (nn. inventario rispettivamente n. B350 e n. B351), ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15, della società Ecotherm S.p.A. con sede legale in Pomezia, Via Vaccareccia 43/D, CF 02158610580";

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, l'impianto mobile di trattamento rifiuti speciali non pericolosi costituito da filtri metallici individuati dalle matricole n. 1090 e n. 1082 (nn. inventario rispettivamente n. B350 e n. B351), ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15, della società Ecotherm S.p.A., con sede legale in Pomezia, Via Vaccareccia 43/D, CF 02158610580";

- di stabilire che l'impianto è autorizzato a trattare attraverso l'operazione R5 avente una potenzialità massima pari a 120 litri/minuto (7,2 m<sup>3</sup>/ora);
- di stabilire che nello stesso impianto potranno essere avviati al trattamento i materiali richiamati nell'allegato A - "Elenco codici CER autorizzati", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché delle prescrizioni tecnico-operative contenute nell'allegato B - "Prescrizioni", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente autorizzazione non esonera la società Ecotherm S.p.A., dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
- di stabilire che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la società almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto tutte le informazioni previste dal comma 15 del art. 208 del D.lgs. 152/06;
- di dare atto che in ogni caso, l'effettuazione delle relative campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale lo richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste parte II titolo III del D.lgs.152/06;
- di dare atto che l'autorizzazione, potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza decennale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla società Ecotherm S.p.A. e trasmesso alle altre Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Direttore  
(Arch. Manuela Manetti)